

**Figlio universitario: ha diritto alla pensione di reversibilità (solo se l'anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi)**

(Fonte: <https://www.laleggepertutti.it/>)

Mia figlia è iscritta al sesto anno del corso di laurea in Medicina in corso, avendo fatto ingresso a seguito del ricorso avverso il diniego di ammissione (sentenza del 2016). Mia figlia ha diritto alla pensione di reversibilità dal momento che c'è stata una sentenza che ha dichiarato illegittima la graduatoria del 2014 con conseguente ritardo all'iscrizione al corso di laurea non addebitabile a mia figlia?

In base all'art. 22, comma 2, della legge n. 903 del 1965, spetta la pensione di reversibilità a favore dei figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università.

La circolare INPS n. 185/2015 chiarisce che, anche se lo studente universitario non ha ancora raggiunto il ventiseiesimo anno d'età, ai fini del diritto alla reversibilità, egli deve essere **“in corso”**, rispettando il numero di anni previsto per il corso di laurea. Più precisamente: *“Il diritto alla pensione è riconosciuto quando il decesso del lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea o il corso stabilito dagli statuti delle scuole di perfezionamento. Pertanto, solo se l'anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione. **Realizza tale condizione l'iscrizione classificata “fuori corso” di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; non la realizza l'iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati**”*.

**Il diritto alla reversibilità non può quindi essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso di laurea o diploma.**

Il caso descritto dal lettore è molto particolare e non è disciplinato a livello normativo. L'INPS ha, pertanto, applicato l'interpretazione letterale della norma: se gli anni superano quelli propri del corso di laurea, lo studente si considera “fuori corso” e, anche se infra ventiseienne, decade dal diritto alla pensione di reversibilità. Il passaggio della circolare sopra citata è il seguente: *“non realizza l'iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati”*, che è proprio il caso in esame.

Ad avviso della sottoscritta, tuttavia, dato che la *ratio* della pensione di reversibilità è quella di concedere ai giovani orfani la possibilità di proseguire gli studi con un contributo che avrebbe

altrimenti dato il genitore non più presente, nei casi in cui lo studente risulti comunque in corso il mancato riconoscimento della reversibilità, per il solo fatto di aver **ritardato** di un anno l'ingresso in università (non per propria colpa), è assolutamente privo di fondamento. Se, infatti, la figlia del lettore risulta in corso, ha diritto di ricevere la reversibilità perché il numero di anni 6 decorre dalla data di effettiva partenza della frequentazione universitaria (se così non fosse, la stessa risulterebbe fuori corso).

Alla luce di quanto precede, visto che la circolare Inps, pur essendo vincolante per gli uffici interni, non ha valore di legge, il suggerimento è quello di presentare, se non lo ha già fatto, **ricorso amministrativo** all'Inps, allegando l'attestazione dell'Università che la figlia risulta correttamente studente "in corso" e la sentenza che l'ha ammessa a seguito di ricorso. Qualora l'Inps dovesse rigettare il ricorso o non rispondere nei 30 giorni, può ricorrere in Tribunale - sezione lavoro, per porre la questione dinanzi al giudice e chiedere una sentenza di condanna alla liquidazione della pensione di reversibilità fino al ventiseiesimo anno d'età.

*Articolo tratto da una consulenza dell'**avv. Maria Monteleone***